



SUPREMUM  
SIGNATURAE APOSTOLICAE  
TRIBUNAL

PALAZZO DELLA CANCELLERIA  
00120 CITTÀ DEL VATICANO

LETTERA CIRCOLARE

**Prot. n. 51324/16 VAR**

Con l'entrata in vigore del m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, alcuni Tribunali hanno trasmesso per la richiesta del decreto di esecutività in vista della delibazione in ambito civile la prima sentenza affermativa divenuta esecutiva.

Questa Segnatura Apostolica, competente a concedere il decreto di esecutività delle pronunce giudiziali destinate ad ottenere il riconoscimento nell'ordinamento giuridico statale (cf. art. 8.2 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, che apporta modificazioni al Concordato lateranense), deve al riguardo delle menzionate nuove richieste aggiornare la precedente Lettera circolare del 20 marzo 1991 (prot. n. 21402/89 VAR) emanata in attuazione degli articoli 60-62 del *Decreto Generale sul Matrimonio canonico*, ferme restando le disposizioni della Lettera circolare del 14 novembre 2002 (prot. n. 33840/02 VT).

Il presente aggiornamento si rende necessario in quanto con la recente riforma del processo di nullità matrimoniale la prima sentenza affermativa diviene esecutiva «elapsis terminis a cann. 1630-1633 ordinatis» (can. 1679 *MIDI*; cf. anche can. 1680, § 2 *MIDI*). In tale evenienza si rende necessaria la certificazione che i termini per appellare, stabiliti in base alla loro decorrenza, sono inutilmente trascorsi, ossia senza che alcuna delle parti e neppure il difensore del vincolo, abbia interposto appello presso il Tribunale che ha emesso la sentenza e, in caso affermativo, senza che abbia proseguito l'appello presso il Tribunale superiore.

Il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, pertanto, per la concessione del decreto di esecutività per le prime sentenze affermative richiede, oltre alla documentazione di cui alle menzionate precedenti Lettere circolari, i seguenti documenti:

1°. Prova della avvenuta pubblicazione della sentenza alle parti, incluso il difensore del vincolo;

2°. Copia del decreto esecutivo emesso dal Tribunale che ha pronunciato la sentenza, con il quale si attesta che sono inutilmente trascorsi i termini per l'interposizione dell'appello.

Queste disposizioni si applicano anche per le sentenze pronunciate nel *processus brevior*, che sono trasmesse a questa Segnatura Apostolica dal Tribunale che cura la documentazione per la richiesta del decreto di esecutività.

Roma, dalla Sede del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, li 30 gennaio 2016.



Dominique Card. MAMBERTI, *Prefetto*



+ Giuseppe SCIACCA, *Segretario Agg.*